

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 aprile 2008, n. 1661

1. *Per i candidati non eletti la prova della legittimazione a proporre ricorso, identificandosi con l'interesse all'annullamento in toto o in parte dell'atto di proclamazione degli eletti nella parte in cui ha sortito un esito sfavorevole per loro o per la lista, si sostanzia nella semplice iscrizione nelle liste dei partecipanti alla competizione o in qualsivoglia atto o documento idoneo a proclamare tale requisito.*

2. *Per i cittadini elettori non partecipanti alla competizione la prova della legittimazione a proporre ricorso, identificandosi nell'interesse collettivo al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, si sostanzia nella prova di essere cittadino elettore del comune ove si è svolta la competizione cui si riferiscono i risultati.*

Omissis

1. Con il primo motivo d'appello viene riproposta l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto gli istanti non avrebbero dimostrato la loro legittimazione a ricorrere mediante il deposito del certificato elettorale e, comunque, tramite indicazione accanto ai loro nominativi delle relative generalità.

La Sezione, con la decisione 28 settembre 2005 n. 5189 (citata peraltro anche dagli appellanti), ha chiarito che: *"Secondo l'art. 83/11 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 coloro che presentano un ricorso in materia elettorale, sia che si tratti di cittadini elettori, che di candidati non eletti, sono tenuti a dare prova della propria legittimazione all'impugnazione nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, come previsto dall'art. 83/11 comma 2 D.P.R. n. 570 del 1960. La prova della legittimazione è diversa a seconda che il ricorso sia proposto da candidati non eletti o da cittadini elettori non partecipanti alla competizione. Per i primi la legittimazione si identifica con l'interesse a ricorrere perché il petitum consiste nell'annullamento in toto o in parte qua della proclamazione degli eletti nella parte in cui non hanno sortito un esito favorevole a loro o alla loro lista: la legittimazione può pertanto essere attestata dalla semplice iscrizione nelle liste dei partecipanti alla competizione o in qualsivoglia atto o documento idoneo a comprovare tale requisito. Per i secondi che mirano alla realizzazione dell'interesse collettivo al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, la legittimazione è soggetta alla prova di essere cittadino elettore del comune ove si è svolta la competizione i cui risultati sarebbero inficiati da errore".*

Orbene, nella fattispecie il Tar ha al riguardo evidenziato che: *"In una al ricorso sono stati depositati l'atto di presentazione dei candidati al consiglio comunale con la collegata candidatura alla carica di sindaco per la lista "Accettura prima di tutto" nonché il modello n. 306/III-Ar (estratto del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni) dai quali si evince che i nominativi dei ricorrenti coincidono integralmente con quelli indicati, nei citati atti elettorali, come candidati sindaco e consiglieri della lista predetta".*

Alla stregua della citata giurisprudenza della Sezione deve pertanto considerarsi adeguatamente dimostrata la legittimazione ad agire dei ricorrenti in primo grado.

Né può sostenersi che i ricorrenti avrebbero dovuto a tal fine indicare le loro complete generalità (luogo e data di nascita) nell'atto introduttivo del giudizio.

Ed invero non vi è alcuna norma che imponga una tale incombenza, sicché, in mancanza di concreti elementi in senso contrario, deve ritenersi la legittimazione sufficientemente comprovata dalla circostanza che vi sia identità tra i nominativi dei ricorrenti e quelli dei candidati.

Omissis